



Circ. n. 23 del 18/9/2021

Ai Genitori  
Ai DSGA  
Ai Docenti  
Al personale ATA  
Ufficio Didattica

## RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI

A seguito di generiche richieste di somministrazione di farmaci agli alunni, si ritiene necessario precisare quanto segue.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante e disposte da strutture sanitarie, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

**Riguardo al tale possibilità, si fa riferimento alle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.**

Dette Raccomandazioni, come si rileva all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'ASL territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le ASL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA viene individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, attività di formazione annualmente promosse dall'Istituto in collaborazione con la CRI o associazioni sanitarie autorizzate.

Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può cercare di stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato.

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, *nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso*".

## ITER PROCEDURALE E MODULISTICA

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci (salvavita e/o indispensabili) durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico seguenti modelli:

### 1) Fase di avvio (documenti a cura dei genitori e medico)

ALL. 1 CERTIFICAZIONE MEDICA CON ATTESTAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NEI LOCALI ED IN ORARIO SCOLASTICO E PIANO TERAPEUTICO).

all. 2 RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACO/ I NEI LOCALI ED IN ORARIO SCOLASTICO

### 2) Fase procedurale (a cura della scuola)

Accettata e verificata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone l'autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, accertata la disponibilità del personale scolastico, come da moduli allegati:

ALL. 3 PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)

Ricevuta l'autorizzazione ed il relativo piano, opportunamente guidato dal DSGA, il personale scolastico disponibile alla somministrazione procederà a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati:

### 3) Fase attuativa (a cura della scuola)

ALL. 4 VERBALE DI CONSEGNA ALLA SCUOLA DEL FARMACO

Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere l'auto-somministrazione.

Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola" anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola".

La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico. La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà stilato un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

### 4) Fase integrativa (ove necessario a cura della scuola)

Ove non fosse possibile incaricare il personale scolastico per le specifiche competenze specialistiche richieste per la somministrazione del farmaco o per indisponibilità del personale (si ricorda che non è attività obbligatoria), il Dirigente Scolastico provvede a chiedere all'ASL competente la formazione del personale e/o personale formato disponibile

ALL. 5 FORMAZIONE DEL DOCENTE/COLLABORATORE SCOLASTICO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO.

---

**Nota:** La persona incaricata della somministrazione del farmaco si atterrà strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Salvatore Parenti*

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)